

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1690

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(AMATO)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(CRISTOFORI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
(BARUCCI)

Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398,
recante interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali

Presentato l'8 ottobre 1992

ONOREVOLI DEPUTATI! — La crisi economica che ha investito il nostro Paese comporta effetti negativi e tensioni sull'occupazione, per cui obiettivo primario del Governo è quello di intervenire tempestivamente con provvedimenti urgenti e straordinari tesi ad incidere sul mercato del lavoro, con incentivi alle imprese al fine di favorire il reinserimento dei lavoratori nel ciclo produttivo.

Inoltre, il collocamento sul mercato, anche se circoscritto, non può che determinare benefici effetti sull'economia accrescendo l'efficienza del sistema impresa-lavoro.

La logica degli interventi è riepilogabile in due tipologie di misure:

a) misure a favore dei lavoratori già espulsi dai processi produttivi per i quali è necessario un sostegno transitorio al reddito ed un intervento diretto ad incrementare le possibilità di reimpiego;

b) misure volte a favorire scelte diverse dall'espulsione « al buio » dei lavoratori, dipendenti dalle imprese in difficoltà, valorizzando la strada degli accordi sindacali.

Per quanto riguarda la prima tipologia (articolo 1) si prevedono:

1) l'iscrivibilità nelle liste di mobilità, sino al 31 dicembre 1993, dei licenziati dalle imprese con meno di sedici dipendenti per giustificato motivo connesso a riduzione o trasformazione di attività (comma 1);

2) l'estensione della normativa della cassa integrazione guadagni straordinaria (e del collocamento in mobilità), sino al 31 dicembre 1993, per le imprese industriali con cinque-quindici dipendenti nel Mezzogiorno e nelle aree in declino industriale del centro-nord definite ai sensi del regolamento 88/2052/CEE (comma 2);

3) la definizione del periodo di permanenza nelle liste di mobilità degli iscritti che non percepiscono l'indennità di mobilità (comma 3);

4) la proroga, sino al 31 dicembre 1993, delle possibilità di percepire le indennità di mobilità, per i lavoratori più anziani, sino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità (comma 4).

Per quanto riguarda la seconda tipologia di misure (articolo 2) si prevedono:

1) l'incentivazione di accordi sindacali che prevedano la riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione non superiore al 30 per cento rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro ai fini della difesa dei livelli occupazionali (comma 1);

2) la procedura per l'ammissione al contributo si concretizza con un decreto del Ministro del lavoro emanato entro 45 giorni dalla data della presentazione dell'istanza corredata dall'accordo sindacale (comma 2);

3) la possibilità che gli accordi sindacali prevedano il comando o il distacco ad altre imprese dei lavoratori per evitarne il licenziamento (comma 3);

4) l'incentivazione alle imprese che assumano lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria al fine di ridurre la necessità di ricorrere alla mobilità al buio alla fine dei programmi, a condizione che le imprese medesime non abbiano sospensioni da lavoro in atto o non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti (comma 4);

5) l'ampliamento della possibilità di ricorrere al *part-time* per i lavoratori cui mancano cinque anni al pensionamento di vecchiaia (comma 5).

L'articolo 3, in attesa di una complessiva riforma del sistema di formazione professionale, prevede una razionalizzazione delle risorse finanziarie provenienti dai contributi delle aziende nella misura dello 0,30, consentendo il pieno e tempestivo utilizzo dei fondi mediante la destinabilità del Fondo di rotazione, prioritariamente, al finanziamento dei progetti compatibili con il Fondo sociale europeo (FSE) ed alle finalità nazionali, quali quelle del presente decreto-legge. L'accelerazione nell'utilizzo del Fondo consentirà pertanto alla regioni di contribuire subito ed efficacemente alle misure straordinarie di politica attiva del lavoro.

L'articolo 4 precisa la valutazione degli oneri derivanti dal medesimo decreto-legge.

* * *

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

Articolo 1, comma 2.

Estensione del trattamento di cassa integrazione e di mobilità ai lavoratori delle piccole imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno e di declino industriale individuate dalla CEE.

Elementi di calcolo:

Unità interessate: 5.000 (stima Osservatorio mercato lavoro).

Costo annuo capitaro comprensivo degli oneri contributivi, e ipotizzando la corresponsione al tetto della CIG: 20 milioni:

Costo annuo: $5.000 \times 20 \text{ milioni} = 100 \text{ miliardi}$

Costo triennale: $100 \text{ miliardi} \times 3 = 300 \text{ miliardi}$.

Articolo 2, comma 4.

Il differimento del termine recato dalla norma fino al 31 dicembre 1993 della cosiddetta mobilità lunga nei territori del Mezzogiorno implica la corresponsione dell'indennità di mobilità per un periodo medio unitario non superiore a tre anni con effetto dal 1997.

Elementi di calcolo:

Unità interessate: 2.000.

Costo capitaro annuo: $20 \text{ milioni} \times 2.000 = 40 \text{ miliardi}$.

Il relativo onere, decorrente dal 1997, comporta la riduzione delle economie, per il predetto periodo, derivanti dalle modifiche strutturali introdotte dalla legge n. 223 del 1991.

Articolo 2, comma 1.

La norma prevede, al fine di evitare la contrazione di personale, la possibilità di definire contratti di solidarietà, mediante la riduzione sia dell'orario di lavoro che delle retribuzioni, con un contributo a favore delle parti interessate (lavoratori e imprese) corrispondente al 50 per cento della riduzione della retribuzione.

Considerando una riduzione di orario e della retribuzione del 30 per cento in relazione ad una retribuzione lorda media di 30 milioni annui, l'incentivo *pro-capite* annuo è stimato in 4,5 milioni.

Avuto riguardo alle esperienze maturate con riferimento ai cosiddetti contratti di solidarietà interna già operanti nell'ordinamento italiano, si prevede di applicare la norma ad un numero medio di lavoratori annuo pari a 8.000 unità. La conseguente spesa è così stimabile:

Onere annuo per 8.000 unità:

$$8.000 \times 4,5 \text{ milioni} = 36 \text{ miliardi}$$

Onere per il triennio 1993-1995:

$$36 \text{ miliardi} \times 3 : 108 \text{ miliardi.}$$

Articolo 2, comma 4.

La norma è rivolta a rendere più immediata la rioccupazione dei lavoratori eccedentari per i quali la legge n. 223 del 1991 prevede incentivi a vantaggio delle imprese che assumono soggetti in trattamento di mobilità (contributo pari alle mensilità di mobilità ancora spettanti al soggetto assunto).

Si tratta in sostanza di anticipare il momento della rioccupazione con riferimento alla fase di trattamento in cassa integrazione guadagni straordinaria, il quale precede l'intervento per mobilità.

Resta fermo che il beneficio è ragguagliato al trattamento di mobilità che sarebbe spettato al lavoratore, ridotto di tre mesi.

In tale stato di cose la norma risulta neutrale sul piano finanziario.

Articolo 2, comma 5.

La norma estende alle imprese beneficiarie della cassa integrazione guadagni straordinaria da più di un anno, la possibilità di ricorrere al *part-time* per i lavoratori più anziani sul presupposto che ad essi venga anticipatamente corrisposta la pensione di vecchiaia cumulandola con la retribuzione ridotta sino al livello della retribuzione precedente.

Con riferimento all'articolo 19 della legge n. 223 del 1991 in base alla quale il beneficio è riconosciuto alle sole imprese che fruiscono da 24 mesi dell'intervento di integrazione salariale, è stata riscontrata una utilizzazione limitata dell'istituto (poche centinaia di unità).

Si ipotizza pertanto un ricorso all'istituto limitato a 900 unità per anno.

Se si assume come termine medio di anticipazione della pensione un periodo biennale (un periodo più lungo non renderebbe appetibile

l'istituto) e supponendo un'anzianità assicurativa media di 30 anni, una retribuzione per lavoro a tempo pieno di 35 milioni ed un *part-time* al 50 per cento, l'onere risulta come segue:

1993: 900×35 milioni : 2 = 16 miliardi in cifra tonda

1994: 1.800×35 milioni : 2 = 31 miliardi in cifra tonda

1995: 1.800×35 milioni : 2 = 31 miliardi in cifra tonda

1996: 900×35 milioni : 2 = 17 miliardi in cifra tonda

Oneri complessivi: 95 miliardi in cifra tonda.

Il predetto importo di lire 95 miliardi non potrà essere superato in quanto costituisce limite di spesa ai fini dell'autorizzazione all'accesso all'istituto.

Il complessivo onere pari a lire 503 miliardi viene fronteggiato con le disponibilità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, con l'utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 26 della legge n. 845 del 1978 e con l'utilizzo di 50 miliardi di lire, quota parte delle entrate dell'anno 1993 di cui all'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame, quali risultano dall'allegata certificazione.

SCHEDA FINANZIARIA RELATIVA ALLE DISPONIBILITÀ DERIVANTI DALL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE N. 845 DEL 1978

Esercizio finanziario 1992.

(dati in milioni di lire)

Disponibilità di bilancio al 1° gennaio 1992		294.408
Prima variazione bilancio preventivo 1992	—	41.300
		<hr/>
Disponibilità effettive . . .		253.108
Impegni da assumere nel corso del 1992	—	24.000
Trasferimento Fondi alla gestione ex articolo 25 della legge n. 845 del 1978 (Atto Camera n. 1536) ...	—	100.000
		<hr/>
Residuo disponibile . . .		129.108
		<hr/> <hr/>

Gestioni residui al 31 dicembre 1991:

Residui globali (consuntivo 1992) 556.429

di cui:

1) Residui propri	301.524	
2) Residui di stanziamento (1991)		254.905
3) Impegni già assunti su 2)	—	37.805
Impegni in corso di definizione	—	3.000
4) Pagamenti in c/residui 1)	13.463	

Situazione al 30 settembre 1992 288.061 214.100

Disponibilità complessive derivanti dall'articolo 26:

c/competenza		129.108
c/residui di stanziamento		214.100
		<hr/>
		343.208
		<hr/> <hr/>

ALLEGATO 1.

Sulla gestione del Fondo integrativo di cui all'articolo 26 della legge n. 845 del 1978 gravano i seguenti impegni pluriennali disposti dalle leggi a fianco indicate:

Legge	Casuale	1993	1994	1995
(dati in milioni di lire)				
20 gennaio 1992, n. 22, articolo 2, comma 1.	Finanziamento della proroga del contratto di assunzione di 2.000 contrattisti del Ministero del lavoro	71.000	17.500	—
15 ottobre 1991, n. 344, articolo 11, comma 2.	Provvedimenti in favore dei profughi italiani	1.800	—	—
5 febbraio 1992, n. 143.	Nuove norme per la concessione « Stella al merito del lavoro »	630	630	—
14 febbraio 1987, n. 40.	Finanziamento spese generali di amministrazione enti privati gestori di attività formative	(a) 9.500	(a) 9.500	(a) 9.500
Totale ...		82.930	27.630	9.500

I finanziamenti sopra indicati, garantiti dalle risorse finanziarie che affluiscono annualmente al Fondo per l'integrazione dei progetti speciali (articolo 26 della legge n. 845 del 1978), saranno garantiti dal Fondo di rotazione (articolo 25 della legge n. 845 del 1978) che, nelle previsioni dell'emanando decreto-legge, accoglie la totalità dei finanziamenti annuali provenienti dall'INPS ai sensi dei citati articoli della legge n. 845 del 1978.

(a) Stanziamento annuale senza termine finale.

SCHEMA FINANZIARIA RELATIVA ALLE DISPONIBILITÀ
DERIVANTI DALLA LEGGE N.181 DEL 1989

*Gestione Fondo rotazione (articolo 25 della legge n. 845
del 1978).*

(dati in milioni di lire)

Stanziamiento bilancio 1990	81.670
Stanziamiento bilancio 1991	75.920
	<hr/>
Stanziamienti totali ...	157.590
	<hr/>
Impegni già assunti al 31 dicembre 1991	15.933
	<hr/>
Disponibilità residue al 1° gennaio 1992	141.657
Prevedibili impegni da assumere nel 1992	31.654
	<hr/>
Residuo disponibile ...	110.003
	<hr/> <hr/>

SCHEDA FINANZIARIA

ENTRATA CONTRIBUTIVA AL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 3

Al Fondo affluisce il gettito derivante dalla maggiorazione dello 0,30 per cento dei contributi dovuti per la disoccupazione involontaria.

Fino a tutto il 1992 il predetto gettito viene ripartito per due terzi al Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 e per un terzo al Fondo di cui all'articolo 26 della medesima legge.

Il decreto stabilisce la confluenza dell'intero gettito presso il Fondo di cui all'articolo 3 con effetto dal 1° gennaio 1993.

Per l'anno 1993, tenuto conto dell'andamento del gettito per gli anni pregressi, si stima un flusso complesso non inferiore a lire 750 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398, recante interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali.

Decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1992 ().*

Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la salvaguardia dei livelli occupazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Misure straordinarie per i lavoratori in mobilità).

1. Fino al 31 dicembre 1993 nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, che occupano fino a quindici dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, quale risulta dalla comunicazione dei motivi richiesti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108. L'iscrizione, che non dà titolo al trattamento di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, la quale, previa verifica che i motivi dichiarati dal datore di lavoro corrispondono a quanto disposto dal presente articolo, trasmette la richiesta all'ufficio regionale del lavoro per gli adempimenti previsti dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. Fino al 31 dicembre 1993 le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di riduzione del personale di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche alle

(*) V. anche il successivo avviso di *ERRATA CORRIGE* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1992.

imprese industriali, che occupino da cinque a quindici dipendenti, costituite ed operanti nelle aree di declino industriale, individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi dell'obiettivo 2 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonché nelle aree di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni. I termini di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 4 della predetta legge n. 223 del 1991 sono ridotti alla metà. Sono altresì ridotte alla metà le misure degli oneri di cui all'articolo 5, comma 4, della medesima legge.

3. I lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che non beneficiano dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della predetta legge, sono cancellati dalle liste alle medesime scadenze previste dallo stesso articolo 7, commi 1 e 2, per coloro che hanno diritto all'indennità in base all'età e all'ubicazione della unità produttiva di provenienza.

4. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato al 31 dicembre 1993, ferma restando l'applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

ARTICOLO 2.

(Misure straordinarie volte a contenere le riduzioni di personale).

1. Fino al 31 dicembre 1995, nei casi in cui gli accordi sindacali intervenuti nell'ambito delle procedure disciplinate dagli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevedano, al fine di evitare la riduzione del personale, una contrazione dell'orario di lavoro e della retribuzione non superiore al 30 per cento rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro, all'impresa interessata viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni mediante rate trimestrali, un contributo pari alla metà del differenziale retributivo, che deve essere ripartito in parti uguali tra l'impresa medesima e i lavoratori interessati. Tale contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali.

2. Ai fini del presente articolo l'impresa presenta istanza, corredata dell'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a norma dell'articolo 4, comma 15, della legge 23 luglio 1991, n. 223; l'ammissione è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

3. Gli accordi sindacali, per le medesime finalità di cui al comma 1, possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea.

4. Ai datori di lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensioni da lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di

acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale, che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell'intervento, sono concessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolati nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione. Per un periodo di dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori. All'articolo 20, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono soppresse le parole da: « nonché quelli » a: « di integrazione salariale ».

5. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei limiti del complessivo importo di lire 95 miliardi con riferimento all'intero periodo di anticipazione.

ARTICOLO 3.

(Fondo per l'occupazione).

1. A far data dal 1° gennaio 1993, le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo già stabilito dalla disposizione contenuta nell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui all'articolo medesimo per l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti di formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego.

2. Le risorse del Fondo devono essere destinate prioritariamente al sostegno, rispettivamente:

a) di interventi formativi finanziabili dalla Comunità europea, in particolare dal Fondo sociale europeo;

b) di iniziative in forma di programmi, progetti o azioni per la formazione per il lavoro non ripetitivo, dell'istruzione di base e per la formazione sul lavoro, con particolare riguardo alla formazione continua, salvaguardando gli elementi di continuità con la formazione iniziale;

c) di interventi per la formazione selettivamente orientata a favorire l'inserimento, ovvero il reinserimento di particolari categorie di lavoratori, ivi comprese le fasce deboli.

3. Le azioni formative di cui all'articolo 25, comma 10, della legge 23 luglio 1991, n. 223, relativamente al periodo di cui all'articolo 1, sono elaborate anche con la collaborazione degli uffici del

lavoro e della massima occupazione e delle agenzie regionali per l'impiego e vengono effettuate secondo gli indirizzi ed i tempi concordati tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni, a ciascuna delle quali compete la programmazione e l'esecuzione delle azioni sul proprio territorio. Ove la regione non abbia potuto elaborare ed eseguire le attività formative nei tempi concordati, esse possono essere realizzate, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da parte di enti od organismi appositamente individuati e prescelti sulla base della specifica competenza e dell'affidabilità.

4. Nell'ambito della gestione del Fondo di cui al comma 1 sono mantenuti gli impegni esposti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 e seguenti, della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali nel Mezzogiorno di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni, e del Fondo per la mobilità della manodopera istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Per assicurare la continuità operativa delle attività previste dagli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e della legge 14 febbraio 1987, n. 40, gli stanziamenti iscritti sui capitoli 8055 e 8056 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a far data dal 1° gennaio 1993, affluiscono alle disponibilità del Fondo di cui al comma 1.

6. Nell'ambito della stessa gestione è mantenuta evidenza contabile per la gestione dei residui attivi e passivi delle pregresse gestioni. Alla stessa gestione confluiscono le disponibilità risultanti dall'eventuale riaccertamento delle situazioni relative agli esercizi pregressi.

7. Sono abrogate, con effetto dal 1° gennaio 1993, le disposizioni contenute negli articoli 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti già disciplinate dalle disposizioni del presente articolo.

ARTICOLO 4.

(Copertura finanziaria).

1. Gli oneri derivanti dal presente decreto sono valutati:

a) in lire 20 miliardi per l'anno 1992, in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e in lire 80 miliardi per l'anno 1995, con riferimento all'articolo 1, comma 2;

b) in lire 36 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, con riferimento all'articolo 2, comma 1;

c) in lire 16 miliardi per l'anno 1993, in lire 31 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e in lire 17 miliardi per l'anno 1996, con riferimento all'articolo 2, comma 5.

2. Al complessivo onere di lire 503 miliardi si provvede:

a) quanto a lire 110 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181;

b) quanto a lire 343 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

c) quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente utilizzo di parte delle entrate per l'anno 1993 di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Le somme di cui al comma 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modulazioni indicate al comma 1 per essere riassegnate ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1992.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BARUCCI, *Ministro del tesoro.*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI.